

# L'emergenza come norma del nuovo ordine mondiale

di Monica Quirico

Dall'analisi della legislazione antiterrorismo approvata, o in via di approvazione, negli Stati Uniti, nei singoli Stati europei e nell'Unione europea, emergono alcuni tratti caratterizzanti, che possono essere così riassunti: 1. La formalizzazione del trattamento discriminatorio degli stranieri, che non appare più come l'esito di una degenerazione della prassi giudiziaria, bensì è espressamente previsto dal testo stesso della normativa, con un regresso culturale di decenni, se non di secoli; 2. La vaghezza, non accidentale, della nozione di terrorismo, che favorisce un uso "flessibile" (d'altronde questo è l'aggettivo chiave della nostra epoca), di norme ufficialmente approvate per combattere un fenomeno ben preciso; 3. La violazione della privacy e della libertà di comunicazione, aspetto trascurato nel nostro paese ma che, giustamente, altrove ha suscitato polemiche vivacissime; 4. La continuità tra le misure recentemente adottate e l'impianto culturale e giuridico di larga parte dell'Occidente, a dispetto dell'asserita eccezionalità di questi ultimi dispositivi.

1. L'introduzione di un regime giuridico-poliziesco *sui generis* per i non autoctoni, per gli stranieri, sia nel caso soggiornino temporaneamente – ad esempio per studio - in un paese occidentale, sia nel caso vi risiedano da molti anni. L'involuzione è particolarmente eclatante negli USA, dove, se già il *Patriot Act* del 26 ottobre 2001 ha segnato un arretramento pauroso sul piano dei diritti civili, stabilendo che gli stranieri possono essere incarcerati per un periodo indefinito, sulla base del mero sospetto di essere implicati nel terrorismo, con un decreto di poco successivo (13 novembre) sono stati istituiti tribunali militari per processare le persone prive della cittadinanza statunitense che sono sospettate di attività terroristiche. Persino le corti marziali assicurerebbero una maggior protezione rispetto a tali corti, che, per come sono strutturate – dalla loro composizione, alla superficialità dei criteri per l'ammissione delle prove, alle restrizioni imposte agli imputati – appaiono come corti *di condanna*, non certo di giustizia. Il risultato di simili atti legislativi è che l'FBI, dall'11 settembre, sta effettuando fermi di massa, prendendo di mira soprattutto i soggetti di origine mediorientale. Più di mille persone sono state arrestate, vedendosi negare i diritti più elementari, e molti sono tuttora detenuti, magari senza sapere il perché. Per non parlare del trattamento inumano – e contrario all'ordinamento internazionale – riservato ai talebani (ammesso che tali siano: nulla di preciso sappiamo della loro identità e dei loro capi d'accusa) detenuti nel famigerato "Campo ragni X" (altro che il *Panopticon* di benthamiana memoria) della base militare cubana di Guantanamo.

A una logica analoga a quella trionfante negli Stati Uniti si ispira l'*Anti-Terrorism, Crime and Security Bill* della Gran Bretagna, che, a sua volta, prevede la detenzione per un periodo indefinito dei soggetti *sospettati* di rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale e che, in generale, è animato da criteri pesantemente discriminatori nei confronti dei non Britannici, come denunciato da molti giuristi.

In Italia si tenta un'operazione simile, soltanto più articolata: è vero che la legge antiterrorismo, su cui tornerò più avanti, non introduce discriminazioni aperte, tuttavia essa ha come corollario il disegno di legge Bossi-Fini sull'immigrazione, che penalizza ulteriormente la condizione degli stranieri (in particolare, privatizzando – cioè subordinando alle esigenze degli imprenditori - il permesso di soggiorno).

2. Una definizione volutamente generica di terrorismo, al punto che, nello stesso calderone, vengono mescolati – come hanno denunciato i politici, i giuristi e gli intellettuali che in Francia hanno

invano cercato di contrastare l'approvazione della *Legge per la sicurezza quotidiana* (LSQ) – terrorismo, immigrazione, protesta civile, opposizione politica e microcriminalità.

In origine, i criteri proposti dalla Commissione Europea per identificare i reati terroristici erano così estesi che potevano rientrarvi tranquillamente le normali attività democratiche di protesta (contro la globalizzazione, ad esempio) e di organizzazione sindacale. Da qui le vivaci proteste dei sostenitori delle libertà civili. Nel diffondere, il 6-7 dicembre, il testo definitivo delle misure antiterrorismo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea si è impegnato a cercare un compromesso tra l'urgenza della lotta al terrorismo e il rispetto del dissenso democraticamente espresso; peccato, però, che la volontà di escludere le proteste democratiche e l'attività di organizzazione politica e sindacale dalla definizione dei reati terroristici sia contenuta soltanto nella *Dichiarazione* allegata al testo della Commissione Giustizia e Affari interni, che non risulta vincolante dal punto di vista legale. Il 27 dicembre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato quattro provvedimenti sul terrorismo (beninteso, nessuno di questi è stato sottoposto a una votazione democratica), che, secondo le associazioni per i diritti civili, rischiano di produrre ripercussioni spiacevoli – sempre a causa della genericità dei comportamenti perseguiti - anche sui rifugiati e su coloro che fanno richiesta di asilo.

Quanto agli USA, l'accusa di avere "rapporti con il terrorismo" copre ormai un ventaglio così ampio di comportamenti che persino le Donne in nero sono indagate e minacciate di arresto, per via della loro opposizione alle violenze israeliane nei territori occupati.

In Italia, sin dal 12 settembre scattava il tentativo di collegare l'attacco alle *Twin Towers* con il clima violento che sarebbe stato alimentato, udite udite, dal movimento antiglobalizzazione. Al governo non deve essere parso vero di poter far leva sulla minaccia terrorismo per accrescere i poteri e i mezzi degli apparati repressivi, che, come si è visto di recente a Genova, danno prova del massimo impegno quando si tratta non di perseguire criminali internazionali, ma di massacrare manifestanti inermi; la legge finanziaria prevede, sì, una consistente riduzione dei finanziamenti per l'Università – che tanto ha già un deficit pauroso – ma, contemporaneamente, un significativo incremento dei fondi per la Difesa, leggi: forze dell'ordine e servizi segreti (peraltro, un po' in tutto l'Occidente, e non solo qui da noi, negli ultimi decenni si è assistito a un costante declino della spesa sociale, a fronte di un inarrestabile aumento della spesa per polizia e esercito). Il 12 dicembre 2001 il Senato ha approvato in via definitiva il decreto antiterrorismo, che introduce nel nostro ordinamento penale un nuovo reato, quello di terrorismo internazionale, per il quale sarà applicata la normativa antimafia (quindi le pene più severe, che per giunta vengono inasprite). Per fortuna non è passato l'orientamento originario del governo, che prevedeva l'applicazione di tale normativa anche al reato di eversione dell'ordine democratico, con tutti gli abusi che potevano derivarne. Ciò non toglie che la nuova legge si presti a applicazioni arbitrarie, soprattutto ai danni degli immigrati (ma anche dei contestatori della globalizzazione) e che estenda il raggio d'azione e la non punibilità degli 007 e degli operatori di polizia, il che non può non renderci meno tranquilli.

3. Una colossale minaccia alla privacy dei cittadini e alla loro libertà di comunicare: a essere colpita è soprattutto Internet, che, d'altronde, spesso finisce nel mirino degli Inquisitori, quando scatta una caccia alle streghe (dalle ricorrenti emergenze pedofilia essa è puntualmente uscita demonizzata, come se la maggior parte degli utenti la utilizzasse soprattutto per adescare bambini). Senza mitizzare la rete, di cui vanno colti anche gli aspetti elitari e di manipolazione, sarebbe però una negligenza grave non mettere adeguatamente in rilievo il sospetto e l'allarme che essa suscita nei difensori del pensiero unico. Ecco allora che negli USA, grazie al *Patriot Act*, la navigazione su

Internet di innocenti cittadini e le comunicazioni via telefono e via computer ora possono essere spiante con grande facilità, nel primo caso semplicemente dicendo a un qualsiasi giudice che si tratta di un'operazione rilevante per le indagini, nel secondo senza alcuna comunicazione alle corti e senza alcun resoconto. Già si contano le vittime telematiche: l'elenco dei siti web chiusi, dal governo, da provider, dai proprietari stessi (la democratica Barbra Streisand, ad esempio, ha cancellato dal suo sito gli articoli contro Bush), nonché delle informazioni fornite dalla rete che sono state rimosse, per ordine del governo, e dei professionisti mediatici che hanno avuto guai semplicemente per aver fatto dichiarazioni critiche verso l'amministrazione del loro paese o per aver ritorto l'accusa di terrorismo contro le autorità israeliane, è davvero impressionante.

Venendo ai nostri lidi, grazie agli emendamenti presentati dal deputato di Rifondazione Giuliano Pisapia non è passata, nella legge antiterrorismo approvata lo scorso dicembre, la norma che introduceva la facoltà di effettuare, sulla base di semplici sospetti, intercettazioni preventive senza controllo da parte dell'autorità giudiziaria; esse potranno essere autorizzate soltanto in presenza di "elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione" e per un numero prestabilito di giorni.

4. La totale strumentalità dell'argomentazione che indica negli attentati dell'11 settembre la giustificazione *de facto* dei dispositivi repressivi adottati (un crimine straordinario richiede una risposta straordinaria): non solo perché l'ordinamento giuridico vigente prima della data fatidica metteva già nelle condizioni di combattere il terrorismo, ma anche perché più di un paese occidentale mostra di avere una cultura giuridica non proprio improntata al rispetto dei diritti individuali e associativi, con buona pace del tanto osannato carattere liberale delle nostre società. Due esempi esteri, prima di parlare dell'Italia: negli USA, il meccanismo di pesi e contrappesi – spazzato via dal *Patriot Act* - grazie al quale le corti potevano impedire l'abuso di potere da parte delle forze di polizia e di intelligence, era stato introdotto dopo la scoperta dell'operato distorto delle suddette agenzie: nel 1974, infatti, gli statunitensi avevano appreso che ben 10.000 di loro, incluso Martin Luther King, erano tenuti sotto sorveglianza.

In Gran Bretagna, il *Terrorism Act* introdotto nel 2000 è così repressivo che, se fosse stato in vigore negli anni '80, avrebbe permesso l'arresto dei sostenitori britannici della causa dell'*African National Congress*, in quanto movimento illegale (benché in un altro paese). Per tacere delle sistematiche e clamorose violazioni dei diritti umani nell'Irlanda del Nord.

Le misure antiterrorismo proposte dall'Unione Europea ricalcano lo schema seguito già la scorsa estate – prima degli attentati, quindi - per fronteggiare le proteste ai summit dell'Unione stessa e di altri organismi (il G8, ad esempio).

Negli ultimi decenni – la svolta data agli anni '70 – e in Italia in modo sempre più isterico dall'era craxiana in avanti, il rapporto tra normalità e eccezione si è gradualmente, ma inesorabilmente, rovesciato: ecco perché la stessa guerra non è più avvertita come una rottura lacerante, bensì come il naturale proseguimento, nell'arena internazionale, di una cultura e di una prassi ormai consolidatisi in politica interna.

La vita delle società occidentali, infatti, è scandita da una serie infinita e inarrestabile di emergenze, di cui la guerra rappresenta soltanto lo stadio estremo – e più tragico. In Italia il terrorismo ha rappresentato il primo capitolo di questa saga: anzi, le leggi antiterrorismo (in particolare la legge Reale) hanno fornito l'archetipo di tutta la legislazione emergenziale di lì a venire, sempre contraddistinta dalla *fretta* – che giustifica l'approssimazione, non importa se a spese dei

diritti - dall'*ambiguità* - che aumenta la discrezionalità dei giudici e della polizia - dalla *contraddittorietà* (inevitabile, dato lo stile raffazzonato dei provvedimenti) e da un *unanimismo* alquanto sospetto, perché poco ha a che fare con il confronto e l'approfondimento.

Al terrorismo hanno fatto seguito la mafia, la droga, la pedofilia, l'AIDS, la microcriminalità, l'immigrazione... Tutti nemici interni, che, di volta in volta, siamo stati chiamati a combattere, in quest'epoca di "emergenzialismo strutturale", che da tempo non è più circoscritto ai comportamenti politici, come nel caso della lotta armata, ma investe i comportamenti più privati (l'assunzione di stupefacenti, la sessualità).

Tra le emergenze che quotidianamente siamo chiamati a combattere in casa nostra e le guerre internazionali in cui sempre più spesso veniamo trascinati, esiste, insomma, un inquietante *continuum* che può essere spezzato soltanto negando alla radice la legittimità dell'una e dell'altra, del conflitto tra Stati come della caccia alle streghe domestica.

L'emergenzialismo strutturale rappresenta, in Italia, un caposaldo del disegno che la borghesia persegue, a partire dal 1980 e in modo ancora più marcato dal 1989 in poi: una riformulazione sempre più al ribasso della democrazia, che passa attraverso la delegittimazione della rappresentanza politica e sociale del mondo del lavoro (emblematica appare, in tal senso, la sconfessione *da destra* della concertazione: la classe dominante oggi rifiuta anche un mero simulacro di mediazione) e una preminenza dell'esecutivo, impensabile sino a pochi anni fa, facente leva anche sulla necessità, rivendicata dal Governo, di mobilitarsi costantemente per gestire situazioni di crisi, che richiedono comportamenti e soluzioni eccezionali.

Non di rado, sia in presenza di un'emergenza interna, sia di fronte a una guerra internazionale, il punto d'arrivo è la richiesta, da parte del governo, di poteri straordinari, coerentemente con la pretesa eccezionalità della situazione, che possono tradursi, come molte volte è successo, a partire dagli anni '70, non soltanto nella violazione, ma in una vera e propria sospensione delle libertà individuali, in nome della difesa della democrazia, o della libertà, o della giustizia (e non dimentichiamo che, di solito, la restrizione dei diritti rimane, anche una volta terminata l'emergenza).

Al declino del controllo pubblico dell'economia e dello Stato sociale si accompagna un'intensificarsi dell'azione repressiva, all'interno e all'esterno: non a caso, tutti quelli che invocano a gran voce la riduzione, se non la scomparsa, dello Stato interventista - per massimizzare i privilegi del capitale e la sua arroganza nella gestione della manodopera - sono gli stessi che reclamano un ruolo più incisivo dello Stato gendarme per far fronte agli esiti socialmente pericolosi della deregolamentazione dei rapporti di lavoro e del venir meno delle garanzie sociali.

Si è imposta, infatti, la dottrina della *tolleranza zero* - lanciata dall'allora sindaco di New York Rudolph Giuliani e propagatasi in Europa con rapidità sconcertante - vale a dire del trattamento poliziesco e giudiziario di quella povertà che disturba, perché si vede, perché crea disagio negli spazi pubblici, alimentando un senso di insicurezza o anche solo di imbarazzo, di fastidio. E con tale dottrina si è diffuso il linguaggio della "guerra al crimine", che dipinge i delinquenti (veri o presunti) e i reietti di varia specie come degli invasori alieni, evocando immancabilmente l'immigrazione come l'origine di tutti i mali; mossa, questa, elettoralmente sempre redditizia, purtroppo. D'altra parte, la gestione repressiva dell'insicurezza e della marginalità sociale appare come l'altra faccia della medaglia delle politiche neoliberali: privatizzazioni, liberalizzazioni, precariato e flessibilità a oltranza, ecc.: l'agonia dello Stato sociale non può che andare di pari passo con l'ipertrofia dello Stato emergenziale.

Ecco perché il linguaggio dell'emergenza – che assomma retorica bellica e terminologia chirurgica - non rappresenta più, nella nostra società, una deviazione dalla routine, bensì è diventato il linguaggio ordinario del dibattito pubblico. Una dimostrazione eclatante della pervasività dell'emergenzialismo viene dalla lettura della relazione allegata alla legge obiettivo sulle infrastrutture del ministro Lunardi, apostolo del cemento e dell'asfalto: "[...] il territorio è disseminato di paralizzanti, vischiosi, paludosi ostacoli giuridici. [Occorre allora] Concretare nell'ambiente istituzionale italiano il modello giuridico dell'imperativo pragmatico, caratterizzato dalla prevalenza empirica del fine sul mezzo: dato un fine, il mezzo va adeguato [...] la soluzione può essere trovata solo procedendo per linee di rottura e dunque fuori dell'ordinamento vigente, costituendo un ordine superiore [...]" Si tratta di un documento raggelante, non solo perché prefigura uno scempio del territorio di proporzioni incalcolabili, ma perché esprime l'idea che il diritto sia un impaccio, che può, anzi, deve essere sovvertito in virtù del richiamo a un ordinamento superiore, la cui legittimità deriva... dalle esigenze del capitale.

Come reagire a questa minaccia mortale alla libertà e alla democrazia? Due sono le soluzioni. La prima, quella apparentemente più a portata di mano, consiste nel proceduralizzare lo stato d'eccezione, vale a dire, con un ossimoro, istituzionalizzare l'emergenza, definendo giuridicamente chi, quando, dove e come può agire oltrepassando l'ordinamento esistente (come avveniva nell'antica Roma con la dittatura commissaria). Ora, se una soluzione del genere può avere una sua plausibilità quando lo stato d'eccezione è davvero tale, essa diviene del tutto inefficace – e pericolosa – in presenza di uno stato di eccezione permanente. Infatti, se il raggio d'azione dell'emergenza diventa, come succede oggi, troppo vasto, formalizzare l'eccezione equivale a sancire giuridicamente la fine del diritto.

La seconda soluzione, allora, non può che prevedere una restrizione della sfera dell'emergenza (che, una volta circoscritta, potrebbe anche essere istituzionalizzata). E' chiaro che un simile tentativo chiama in causa ben altri fattori, oltre a quelli meramente giuridici. Narra Tucidide che gli Ateniesi abbiano risposto ai Melii, che li imploravano, in nome della giustizia, di non sterminarli, che di giustizia si può parlare solo quando vi sia equilibrio di forze; altrimenti, il forte impone la sua volontà al debole. Bisogna allora lavorare per un riequilibrio dei rapporti di forza; o forse, rammentando che il 20% della popolazione mondiale controlla l'80% delle ricchezze del pianeta, quello che occorre è il loro ribaltamento.

## **RIFERIMENTI**

Per aggiornamenti sulla legislazione antiterrorismo in Europa, rimando al preziosissimo sito di *Statewatch* ([www.statewatch.org](http://www.statewatch.org)), un'associazione del Regno Unito che denuncia le violazioni dei diritti civili perpetrate in Europa e negli USA; dedicato specificamente alla Francia è invece il sito [www.lsjolie.org](http://www.lsjolie.org).

Sull'emergenza si vedano almeno l'ottimo *Libro bianco sulla Legge Reale*, a cura del Centro di iniziativa Luca Rossi, Editoriale Cento Fiori, Locate Triulzi (MI), 1990; la prima sezione, intitolata *Governi del controllo*, di "Derive Approdi", VIII, 1999, n. 17; LUTHER BLISSER PROJECT, *Nemici dello Stato. Criminali, "mostri" e leggi speciali nella società di controllo*, Roma, DeriveApprodi, 1999.

Sull'americanizzazione del diritto penale, L. WACQUANT, *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Milano, Feltrinelli, 1999.

Sulla centralità dell'esecutivo nell'involutione del sistema politico, v. M. PORCARO, *Metamorfosi del partito politico. Associarsi contro il capitale*, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2000, in particolare l'Introduzione. *Controrivoluzione e partito politico*, pp. 9-43.